



# REGOLAMENTO TARIFFARIO INERENTE AL CONTRATTO DI LICENZA GEMMA

Valido dallo 01.01.2011 per le cifre d'affari Gemma a partire dall'anno civile 2011

Per singoli gruppi valgono regolamenti tariffari separati. Questo attualmente è il caso per la gastronomia, commercio di bestiame da macello, apicoltori e produttori che praticano la vendita diretta.

**1. Base di calcolo** L'ammontare delle tasse di licenza è basato sulla cifra d'affari con prodotti Gemma durante l'anno civile corrispondente

**2. Licenza di base** I licenziatari che conseguono una cifra d'affari fino a un massimo di CHF 100'000.— versano una tassa forfettaria annua di CHF 300.—, a condizione che sulle loro fatture non figurino alcun riferimento alle tasse di licenza (vedi eccezione al punto 4). Come base di calcolo sono considerate le cifre d'affari rilevate ogni due anni. Se la cifra d'affari conseguita con prodotti Gemma nell'anno non soggetto a dichiarazione è superiore a CHF 100'000.—, occorre notificarla alla Bio Suisse. In tal caso sarà applicata l'aliquota ordinaria.

**3. Aliquota** Per i licenziatari che conseguono una cifra d'affari Gemma annua dichiarata superiore a CHF 100'000.— vale un'aliquota unitaria dello 0.9 % della cifra d'affari conseguita con prodotti Gemma. La tassa minima è di CHF 300.—.

**4. Dichiarazione sulla fattura.** In caso di forniture di prodotti soggetti a licenza ad altri licenziatari, dalla fattura deve risultare che si tratta di prodotti soggetti alla tassa di licenza (annotazione „incl. 0.9 % tassa di licenza Bio Suisse“). Un'attestazione globale è possibile solo in casi motivati e previa approvazione di Bio Suisse.

**Eccezione:** I licenziatari con licenza di base giusta punto 2, in virtù del conteggio forfettario non possono indicare sulla fattura l'annotazione „incl. 0.9 % tasse di licenza Bio Suisse“. Se la menzione tuttavia figura sulla fattura, va versata a Bio Suisse la tassa di licenza al tasso unitario dello 0.9 %.

## 5. Diritto di deduzione anticipata

- Un licenziatario può far valere una deduzione anticipata per le tasse di licenza che i licenziatari gli fatturano per forniture di prodotti Gemma con l'annotazione „incl. 0.9 % tassa di licenza Bio Suisse“. Vale l'aliquota unitaria dello 0.9%.
- Ogni deduzione anticipata deve essere documentabile con fatture o attestazioni globali dei fornitori recanti l'annotazione „incl. 0.9 % tassa di licenza Bio Suisse“.
- Il diritto alla deduzione anticipata sussiste unicamente se il valore aggiunto ottenuto risulta in cifra d'affari Gemma. Ciò significa che i prodotti primari sono reintegrati in prodotti Gemma soggetti a licenza.
- Se non è possibile far valere l'intera deduzione anticipata ammessa perché la stessa supera l'importo complessivo delle tasse di licenza dovute, su domanda scritta la Bio Suisse può, in casi eccezionali, autorizzare un riporto parziale o totale nell'anno d'esercizio successivo.

**6. Commercio** Se un licenziatario pratica il commercio con prodotti Gemma acquistati, vale a dire che non li trasforma né li riconfeziona e li rivende nell'imballaggio originale sotto il nome del produttore / fornitore, giusta le direttive e le norme Bio Suisse ciò non è soggetto a licenza. Sulla cifra d'affari generata

con questi prodotti non sono dovute tasse di licenza e pertanto non vanno dichiarate. Per questi acquisti non esiste alcun diritto di deduzione anticipata.

Per i prodotti Gemma rivenduti per l'ulteriore trasformazione può essere stipulata una "licenza di commercio". Il licenziatario, pur essendo solo rivenditore, versa per questi prodotti la tassa di licenza a Bio Suisse e la mette in conto al prossimo livello (licenziatario) che per queste partite può far valere la deduzione anticipata (vedi anche punto 5).

NB: La rivendita di merce importata riconosciuta da Bio Suisse è soggetta all'obbligo di licenza e di tasse non appena viene commercializzata come merce Gemma.

**7. Produzione/Preparazione** Chi produce o prepara prodotti Gemma ai sensi dell'ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica e li etichetta direttamente con il nome dell'acquirente – senza indicare il proprio nome – è soggetto alla tassa di licenza. Da questa norma è esclusa la trasformazione per conto terzi. È considerata trasformazione per conto terzi l'acquisto e la fatturazione delle materie prime da parte del committente; la merce rimane in ogni momento di proprietà del committente.

**8. Marchio doppio Demeter/Gemma** I prodotti che adempiono i requisiti di Bio Suisse e dell'associazione Demeter e che sono contrassegnati con ambedue i marchi sono soggetti alla tassa di licenza. In virtù di un accordo fra Bio Suisse e Demeter, le cifre d'affari conseguite con questi prodotti vanno notificate a ambedue le organizzazioni. Le tasse di licenza tuttavia sono riscosse unicamente dall'associazione Demeter. Le fatture sono emesse dall'associazione Demeter.

**9. Esportazione** Per le cifre d'affari conseguite con l'esportazione valgono le stesse aliquote come per le cifre d'affari conseguite in Svizzera. Questo vale anche per la riesportazione di materie prime Gemma importate come per es. Riso, caffè, zucchero, ecc.

**10. Cifra d'affari conseguita con latte crudo** Chi commercia con latte crudo Gemma a proprio nome deve stipulare un contratto di licenza con Bio Suisse e far controllare l'azienda e il flusso delle merci da un ente di controllo riconosciuto da Bio Suisse.

Le cifre d'affari ottenute con latte crudo tuttavia sono esentate dalla tassa di licenza. È riscossa unicamente la tassa minima di CHF 300.—. Ciò significa che per l'acquisto di latte crudo non può essere fatta valere nessuna deduzione anticipata. Per latte crudo si intende latte venduto direttamente dall'autobotte senza aver subito alcuna trasformazione.

**11. Dichiarazione della cifra d'affari** Le cifre d'affari soggette a dichiarazione vanno inoltrate entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno d'esercizio trascorso mediante il "modulo A dichiarazione cifra d'affari Gemma" e il "modulo B dichiarazione deduzione anticipata". Su richiesta Bio Suisse può concedere una proroga.

In caso di mancato rispetto del termine d'inoltro, a partire dal secondo richiamo viene riscosso un importo di CHF 50.— per spese amministrative. Se il secondo richiamo rimane infruttuoso, Bio Suisse emana una fattura in base alla stima della cifra d'affari. Inoltre viene riscosso l'importo di CHF 300.— più interessi di mora al 5 % a partire dal 1 aprile.

**12. Scadenza** Le tasse di licenza sulla scorta della dichiarazione della cifra d'affari per l'anno corrispondente sono pagabili entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Bio Suisse è autorizzata a esigere nel secondo semestre dell'anno il pagamento di un acconto del 50% della tassa dell'anno precedente. I licenziatari che pagano una tassa forfetaria sono tenuti a versare l'importo corrispondente nell'ultimo trimestre del relativo anno civile.

**143 Tassa per l'uso del marchio** Le ditte che non figurano sull'imballaggio come licenziatari Gemma, il cui logo o la cui marca sono però posti in risalto con la Gemma su un prodotto con la licenza Gemma, sono tenute a versare una tassa per l'uso del marchio.

Tassa: 0.2 % della cifra d'affari netta (tenendo conto della tassa minima giusta punto 3).

La cifra d'affari soggetta a tassa per l'uso del marchio va dichiarata ogni anno.

NB: Le ditte non licenziatricie devono stipulare con Bio Suisse un contratto per l'uso del marchio.